

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

(+)	Debiti	€	10.909.542,64
(-)	Debiti da finanziamento	€	4.853.635,47
(-)	Saldo iva a debito da dichiarazione		
(+)	Residuo titolo IV + interessi mutuo		
(+)	Residuo titolo V anticipazioni		
(-)	impegni pluriennali titolo III e IV*		
(+)	altri residui non connessi a debiti		
	RESIDUI PASSIVI =	€	6.055.907,17

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 Tuel, del principio n.3 e del principio di revisione n.12 Cndcec, nell'ambito dell'attività di supporto all'Organo politico dell'Ente nelle sue funzioni di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria, constata:

- l'attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria;
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi;
- l'attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio;
- l'attendibilità dei valori patrimoniali;
- l'analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione diretta ed indiretta dell'ente;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente e della realizzazione dei programmi
- l'economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica;

- l'economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;
- l'indebitamento dell'ente e l'incidenza degli oneri finanziari;
- la gestione delle risorse umane e relativo costo;
- la gestione delle risorse finanziarie ed economiche;
- l'attendibilità delle previsioni, la veridicità del rendiconto, l'utilità delle informazioni per gli utilizzatori del sistema di bilancio; la qualità delle procedure e delle informazioni;
- l'adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;
- il rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'Organo di Revisione osserva che:

- L'Ente nell'esercizio precedente non ha posto un vincolo sull'avanzo di Amministrazione libero a copertura di parte della fideiussione concessa alla partecipata "Sarnano Terzo Millennio srl" come invece era stato indicato dallo scrivente Revisore nel parere al bilancio consuntivo anno 2019 del 16.06.2020.

L'Organo di revisione rileva che:

In merito alla partecipata "Sarnano Terzo Millennio srl"

Punto 1)

In merito alla situazione economica e patrimoniale della Sarnano Terzo Millennio Srl" (STM) dell'esercizio al 31.12.2020

Come già evidenziato in diversi punti della presente relazione la società controllata "Sarnano Terzo Millennio Srl", alla data della redazione del parere al rendiconto 2020, non ha approvato il bilancio chiuso al 31.12.2020 corredato dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 c.c.

L'unico documento disponibile è una situazione contabile chiusa al 31.12.2020 non definitiva dove si evidenzia una perdita di esercizio pari ad euro 380.981,08.

Lo scrivente preso atto che la situazione contabile inviata non è definitiva; deve però sottolineare la preoccupante situazione economico finanziaria che interessa la partecipata, dando evidenza al fatto che la redditività aziendale così come fotografata al 31.12.2020 è inesistente e tale situazione denota il venir meno della continuità aziendale.

Considerata la situazione pandemica legata al Covid 19 ed al fatto che proprio le aziende legate al benessere termale e, in generale, al settore turistico alberghiero, hanno subito i maggior danni;

Considerate, inoltre, le norme emergenziale emanate a vantaggio della salvaguardia delle aziende colpite da questa pandemia e in specifico mi riferisco a quanto dettato dalla legge di Bilancio 2021 che ha riformulato l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 risultante in bilancio è stata "sterilizzata" ai fini della protezione del capitale sociale; infatti, l'articolo citato stabiliva per tale perdita la non applicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile, relativi alla riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori a un terzo del capitale, e dell'art. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., relativo all'obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. In nuovo comma 2 del citato art. 6 ha stabilito che "il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo;

l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.”;

Considerato quanto dettato dal comma 1, dell'art. 21 del D. Lgs. n. 175 del 2016 di seguito riportato: *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”*,

Tutto quanto considerato lo scrivente Revisore osserva che in merito all'attuale situazione della controllata “Sarnano Terzo Millennio Srl” l'Ente non fornisce un quadro chiaro e motivato.

Risulta dunque non evidente la posizione presa dallo stesso Ente in merito a tale preoccupante situazione che interessa la controllata che potrebbe pesare sugli equilibri di bilancio.

Da quanto sopra detto, lo scrivente evidenzia di non poter esprimere un parere in merito. Ciò sta a significare che non essendo definitiva la posizione della controllata, non è possibile valutare e quantificare l'impatto sull'Ente, il quale detiene una quota di maggioranza pari all'87,29%.

Si rammenta all'Ente che deve ben tenere presente i commi 2° - 3° e 4° dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 in tema di “Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica”.

Per tutto quanto detto lo scrivente ritiene opportuno, una volta ricevuto il bilancio definitivo dalla STM, adeguare, se necessario, il fondo ad un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, tenendo in debita considerazione le legge dettate a favore delle società alla luce del concreto sviluppo dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Punto 2)

In merito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto: “rinegoziazione mutuo contratto dalla Sarnano Terzo Millennio Srl in data 29.07.1999. Rilascio conferma garanzia fideiussoria”.

Considerato quanto sin ora detto riguardo la situazione economico- patrimoniale della STM, l'Organo di revisione nel rispetto del principio della prudenza, ritiene opportuno porre un vincolo sull'avanzo libero a copertura di parte della fideiussione concessa.

Punto 3)

In merito all'acquisto da parte dell'Ente di alcuni beni immobili di proprietà della "Sarnano terzo Millennio Srl"

Con delibera n. 42 del 30.12.2020 il Consiglio Comunale deliberava di formulare alla partecipata "Sarnano Terzo Millennio Srl" una proposta di acquisto irrevocabile, da concludersi entro il 31.03.2021 di alcuni beni immobili di proprietà:

- edificio in largo Manara (ex Mercato Coperto);
- edifici in Viale Baglioni e relativo parco, terreni e pertinenze (ex Complesso Termale);
- magazzino e annessi ex imbottigliamento in Vile Baglioni.

L'Ente giustificava la necessità sia funzionale che causale di acquisire tali immobili, particolarmente caratteristici, con una dettagliata descrizione; il valore totale degli immobili veniva indicato in euro 760.000,00.

Nella delibera si dava atto che il pagamento sarebbe avvenuto compensando un credito vantato dall'Ente nei confronti della partecipata di euro 317.682,00 e i restanti euro 442.318,00 sono stati stanziati e disponibili al competente codice di bilancio 11.02.2.05.99.99.999 - impegno finanziario fpv n. 279/2017 - ex/cap, 12937 del B.P. 2020.2022.

In merito a tale decisione lo scrivente in data 19.01.2021 inviava, una pec per richiedere informazioni più dettagliate in merito a tale acquisto e specificatamente in merito al pagamento. L'Ente rispondeva in data 25.01.2021 che per fare fronte a tale acquisizione venivano utilizzati i fondi incassati per indennizzi assicurativi danni sisma 2016 a gennaio 2018 (€ 3.600.000,00). L'Ente specificava che tali indennizzi sono da intendersi liberi da vincoli, secondo quanto indicato dal Tar Lazio con sentenza n. 7955 del 19.06.2019 e dall'ordinanza n. 43 del 15.12.2017.

Al fine di avere una visione più completa lo scrivente chiedeva in data 07.04.2021 l'invio dei seguenti documenti:

1. ricognizione dell'attuale patrimonio immobiliare comunale disponibile
2. dettagliata descrizione delle esigenze sia funzionali che causali dell'acquisto
3. documenti attestanti l'attivazione delle procedure di gara ai sensi del D.lgs 50/2016 e tutta la documentazione attestante l'evidenza pubblica di tale vendita.

L'Ente forniva la documentazione di cui ai punti 1 e 2 mentre per il punto 3 inviava copia di una comunicazione della società "Sarnano Terzo Millennio Srl" datata 23.02.2021 in cui, genericamente, la società indicava di aver proceduto con "una sorta" di evidenza pubblica enunciando la vendita degli immobili sopradetti a mezzo pubblicità su giornali online di carattere nazionale/regionale, sui social network di sua evidenza.

Di tale situazione lo scrivente chiedeva prova al Presidente del Cda della STM il quale forniva copia dell'attività effettuata per l'evidenza pubblica. Si prende atto che le parti hanno ritenuto non necessario attivare le procedure di gara così come indicate dal D.lgs 50/2016.

Infine si riceveva inoltre copia della comunicazione in cui la "Sarnano Terzo Millennio Srl" accettava la proposta dell'Ente, non avendo ricevuto altro interessamento.

Posto che la decisione finale se procedere o meno all'acquisto di un bene attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra quindi nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'Ente; lo scrivente non condivide a pieno la posizione presa dallo stesso Ente in merito a questa compravendita soprattutto considerando: la situazione di disequilibrio economico e finanziario; la mancanza di redditività della STM e il fatto che la stessa non abbia presentato un piano industriale o di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

CONCLUSIONI